

ACCORDO PER IL CREDITO 2013

In data 1/7/2013 è stato siglato l'accordo denominato "Accordo per il Credito 2013".

L'obiettivo è quello di assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive.

LE IMPRESE CHE

- rispettano il parametro della dimensione, cioè sono PMI secondo la definizione comunitaria, e sono operanti in Italia
- alla data di presentazione della domanda non hanno esposizioni scadute/sconfinanti oltre 90 giorni ovvero non hanno posizioni classificate come "sofferenze" o "partite incagliate" o "procedure esecutive in corso"
- hanno una temporanea tensione finanziaria che si desume da alcuni indicatori quali, ad esempio ed in via non esaustiva: 1) calo del fatturato 2) riduzione del rapporto MOL/Fatturato 3) aumento dell'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato 4) riduzione della capacità di autofinanziamento aziendale.

POSSONO AVANZARE DOMANDA ALLE BANCHE ADERENTI ALL'ACCORDO PER OTTENERE

1. **La sospensione** per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di finanziamento a medio-lungo oppure **la sospensione** del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di leasing per 12 o 6 mesi rispettivamente per operazioni "immobiliari" ovvero "mobiliari"

Possono ottenere la sospensione i mutui e i leasing:

- in essere alla data del 1/7/2013
- che non abbiano già fruito di analogo beneficio concesso ai sensi dell'accordo Nuove Misure per il Credito alle PMI del 28/2/2012.

Sono ammessi alla sospensione anche i mutui ed i leasing già beneficiari delle agevolazioni dell'Avviso comune del 3 agosto 2009 e successive proroghe.

Per le imprese del comparto edilizio, sono ammesse alla sospensione anche le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario, a condizione che il finanziamento sia già in ammortamento alla data di presentazione della domanda e che sia presente un piano di rimborso rateale dal quale siano identificabili le quote capitale e interessi delle singole rate, ovvero sia un'operazione assimilabile in termini di ristrutturazione del piano di rimborso.

Le operazioni di **sospensione sono realizzate allo stesso tasso di interesse** previsto nel contratto originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive.

2. **L'allungamento dei mutui** che non abbiano già fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Accordo del 16/02/2011 e dell'Accordo "Nuove misure per il credito alle PMI del 28/2/2012.

Possono ottenere **l'allungamento** tutti i mutui a medio/lungo termine in essere alla data del 1/7/2013.

Il periodo massimo di allungamento è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso il periodo non potrà **superare i 3 anni per i mutui chirografari ed i 4 anni per quelli ipotecari.**

Per la realizzazione di tali operazioni la banca potrà valutare la variazione del tasso concordato in origine. In caso di incremento la variazione non potrà essere superiore all'aumento del costo della raccolta rispetto al momento dell'iniziale erogazione e, di norma, non potrà superare la misura di 200 punti base.

La prestazione di garanzie aggiuntive sarà valutata dalla banca ai fini di mitigare o annullare possibili incrementi di tasso.

Le operazioni di allungamento potranno essere effettuate a tasso invariato nel caso in cui l'impresa richiedente avvii entro 12 mesi dall'ottenimento del benefici processi di rafforzamento patrimoniale o di aggregazione.

3. **L'allungamento** a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine.

Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine potranno essere richieste dalle aziende in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalle banche.

Le operazioni di cui sopra saranno attuate senza variazione del tasso originariamente applicato.

Le richieste per l'attivazione degli strumenti del presente Accordo potranno essere presentate dalle imprese sino al 30/6/2014. Sarà possibile richiedere l'allungamento dei mutui che a tale data siano ancora sospesi sino al 31/12/2014.

Nell'attesa della piena operatività del nuovo Accordo, le imprese potranno continuare a beneficiare sino al 30/9/2013 delle misure previste dall'accordo del 28/2/2012.

Le imprese interessate ad aderire ai suddetti benefici potranno contattare il responsabile d'area del Confidi Romagna e Ferrara per le informazioni del caso.

ZONA	RESP. AREA	TEL.	E-MAIL
Cesena	Michele De Scisciolo	0547/385269 335/309556	mdesci@confidiromagna.com
Ferrara	Francesco Benetti	0532/205070 335/1993335	fbenetti@confidiromagna.com
Forlì	Elisa Barduzzi	0543/370592 348/7556396	ebarduzzi@confidiromagna.com
Ravenna	Silvia Minelli	0544/215859 347/8694904	llucci@confidiromagna.com
Rimini	Marcello Custro	0541/53388 335/7370013	mcustro@confidiromagna.com